



AREA ISTITUZIONALE

Roma, 19 luglio 2012

Prot. N. AIS/46

Circolare AIS n. 2/2012

Ai DIRIGENTI DELL'AREA ISTITUZIONALE

Sede

Per conoscenza

AI PRESIDENTE

AI DIRETTORE GENERALE

AI DIRETTORE AREA ORGANIZZAZIONE E
SISTEMI

AI DIRIGENTE SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE
ED ISTITUZIONALI

Sede

Oggetto: obbligo d'iscrizione e contribuzione ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento delle Attività Istituzionali

SOMMARIO

1. Premessa.....	1
2. Preponenti italiani o stranieri aventi sede o dipendenza in Italia (comma 1)	2
3. Preponenti non aventi sede né dipendenza in Italia (comma 2).....	2
3.1 Preponenti dell'unione Europea	2
3.2 Preponenti di paesi esterni all'unione	2
4. Iscrizione e contribuzione sostitutiva (comma 3).....	3

1. Premessa

L'articolo 2 del Regolamento delle Attività Istituzionali ai commi 1 e 2 disciplina l'obbligo d'iscrizione - e conseguente contribuzione alla Fondazione Enasarco - posto a carico delle imprese preponenti.

Il Regolamento prevede, altresì, una facoltà di iscrizione e di contribuzione sostitutiva ad esclusivo carico dell'agente per tutti i casi in cui il preponente non abbia sede o dipendenza in Italia e, quindi, non sia immediatamente e direttamente controllabile dalla Fondazione attraverso la funzione ispettiva.

2. Preponenti italiani o stranieri aventi sede o dipendenza in Italia (comma 1)

L'articolo 2 ribadisce l'obbligo, già previsto dalla legge 2 febbraio 1973 n. 12, d'iscrizione alla Fondazione degli agenti che operino sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri aventi la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia (art. 2, comma 1, Reg.).

Rientrano in questa fattispecie anche gli agenti italiani operanti in zona estera, per conto di preponenti con sede o dipendenza in Italia, ma residenti in Italia dove svolgono la parte sostanziale dell'attività di agenzia diversa dalla mera visita personale ai clienti; per questi soggetti l'iscrizione e la contribuzione sono obbligatorie (come a suo tempo stabilito con O.d.S. n. 7/2004 del 26/4/2004 sotto la rubrica "Art. 2 - Obbligo di iscrizione al Fondo Previdenza") ai sensi sia del comma 1 sia del comma 2, in applicazione dei principi dell'U.E., proprio perché parte sostanziale dell'attività è pur sempre svolta in Italia, ove non a caso si producono anche gli effetti giuridici rilevanti ai fini della normativa fiscale.

3. Preponenti non aventi sede né dipendenza in Italia (comma 2)

3.1 Preponenti dell'Unione Europea

Nell'Unione Europea i sistemi previdenziali dei Paesi membri sono coordinati dal Regolamento C.E. 24 aprile 2004, n. 883, direttamente applicabile con forza di legge in ciascuno degli Stati membri.

In virtù di tale Regolamento i preponenti dell'Unione Europea sono tenuti all'iscrizione e alla contribuzione presso la Fondazione:

- per gli agenti operanti in Italia, in virtù del principio della *lex loci laboris* che prevede parità di trattamento previdenziale e, quindi, di concorrenza fra tutti i lavoratori all'interno di uno stesso Paese
- per gli agenti operanti in Italia e all'estero, purché l'agente risieda in Italia e vi svolga parte sostanziale della sua attività
- per gli agenti operanti in Italia e all'estero che non risiedano in Italia, purché l'agente abbia in Italia il proprio centro d'interessi (valutato in riferimento al numero dei servizi prestati, alla durata dell'attività, alla volontà dell'interessato)
- per gli agenti operanti abitualmente in Italia e che si rechino a svolgere attività esclusivamente all'estero purché la durata di tale attività non superi i ventiquattro mesi.

L'iscrizione alla Fondazione avviene sulla base di moduli predisposti in lingua inglese di contenuto analogo a quello previsto per i preponenti aventi sede o dipendenza in Italia.

3.2 Preponenti di paesi esterni all'Unione Europea

I preponenti extra U.E. di agenti operanti in Italia sono tenuti all'applicazione delle norme italiane in materia di tutela sociale se ciò è previsto da trattati o accordi internazionali sottoscritti e vincolanti il singolo Paese di volta in volta interessato.

4. Iscrizione e contribuzione sostitutiva (comma 3)

Come in premessa accennato, nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1 è prevista la possibilità per l'agente di chiedere comunque alla Fondazione l'iscrizione dei rapporti di agenzia e, una volta ottenuta tale autorizzazione, di effettuare a suo esclusivo carico i versamenti contributivi di cui all'articolo 4 e seguenti.

La facoltà di chiedere l'autorizzazione all'iscrizione e alla contribuzione sostitutiva, pertanto, può essere esercitata:

- dall'agente operante totalmente ed esclusivamente all'estero
- dall'agente operante in Italia, totalmente o per una parte sostanziale, per conto di preponenti di Paesi esterni all'U.E. che non abbiano sottoscritto trattati o accordi internazionali di tutela sociale
- dall'agente operante in Italia, totalmente o per una parte sostanziale dell'attività, per conto di preponenti dell'Unione Europea o per conto di Paesi esterni all'U.E. obbligati alla tutela sociale di diritto italiano in virtù di trattati internazionali.

I contributi sostitutivi saranno determinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento delle Attività Istituzionali, senza differenze rispetto alle regole ivi dettate (aliquota contributiva da applicare su tutte le somme dovute all'agente, massimali provvigionali, minimali contributivi, ecc.).

La domanda di iscrizione e di contribuzione sostitutiva potrà essere effettuata esclusivamente attraverso il modello predisposto dalla Fondazione. L'autorizzazione sarà rilasciata nel termine massimo di novanta giorni, previa effettuazione delle verifiche eventualmente necessarie per prevenire comportamenti dannosi per la Fondazione, tenuto conto delle informazioni rilasciate dall'agente e ferma restando la possibilità per la Fondazione di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato e la loro rispondenza alle disposizioni del Regolamento delle Attività Istituzionali, anche mediante richiesta ed esame della documentazione allo scopo necessaria.

L'autorizzazione alla iscrizione e contribuzione sostitutiva sarà accompagnata dalle indicazioni necessarie per l'effettuazione dei versamenti secondo le modalità proprie della Fondazione.

IL DIRETTORE AREA ISTITUZIONALE

Carlo Bravi

